

TERMINOLOGIA ORATORIANA

1. CONFOEDERATIO ORATORII S. PHILIPPI NERII (italiano: *Confederazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri*) (cfr. “*Constitutiones et Statuta Generalia Confoederationis Oratorii S. Philippi Nerii*”, editio typica, 1989) designa la Confederazione delle Congregazioni dell'Oratorio “*istituita dalla Sede Apostolica affinché le Congregazioni, pur conservando fedelmente ciascuna la propria originaria autonomia, possano efficacemente aiutarsi*” (*Statuti Generali [Stat.Gen.]*, 2).

- **Delegatus Sedis Apostolicae** (ital.: *Delegato della Sede Apostolica*): colui che esercita la facoltà, avocata a sé dalla Sede Apostolica (*Decr. S. Congr. de Religiosis*, n.14536/58), di “*vigilare direttamente sulle Congregazioni*” (*Stat. Gen.*, 65); e di “*accertare che vengano regolarmente esercitate le cariche generali della Confederazione*” (*Stat. Gen.*, 74,2).

Visitor (ital.: *Visitatore*) è il Delegato della Sede Apostolica quando svolge l'ufficio della Visita canonica alle Congregazioni (*Stat. Gen.*, 66).

[“*Delegato Apostolico*” e “*Visitatore Apostolico*”, nel linguaggio canonico, si riferiscono ad altre funzioni ecclesiastiche e non sono corrette in riferimento al “Delegato della Sede Apostolica” per la Confederazione dell'Oratorio].

- **Consilarii pro Visitatione** (ital.: *Consiglieri della Visita*): coloro che, eletti dal Congresso Generale, affiancano il Delegato della Sede Apostolica, “*con voto solo consultivo, in ragione della Delega concessa dalla medesima Sede*” (*Stat. Gen.*, 77). Il “*primo Consigliere eletto in Congresso*” succede *ipso facto* al Delegato della Sede Apostolica se questi, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica (*Stat. Gen.*, 72)

- **Delegatus Visitationis** (ital.: *Delegato della Visita*): colui che riceve dal Visitatore l'incarico di compiere la visita canonica, o colui a cui il Delegato della Sede Apostolica demanda le proprie funzioni per qualche caso particolare, specie nelle Visite, anche straordinarie. (*Stat. Gen.*, 74,3; 76).
- **Procurator Generalis** (ital.: *Procuratore Generale*): colui che, eletto dal Congresso Generale (*Stat. Gen.*, 59-60), “*rappresenta ufficialmente le Congregazioni ed i loro membri, nonché la stessa Confederazione dell'Oratorio, presso la Sede Apostolica e tutti i suoi Dicasteri [...] tratta tutte le loro pratiche*” (*Stat. Gen.*, 54); “*rappresenta la Confederazione in ogni situazione e ne gestisce e sostiene la personalità*” (*Stat. Gen.*, 57, I, 5); esercita gli uffici descritti in *Stat. Gen.*, 57: l'amministrazione dei beni appartenenti alla Confederazione (57, II); la condotta, insieme alla Deputazione Permanente, delle attività generali della Confederazione; la promozione dell'unione fraterna delle Congregazioni e della collaborazione fra le stesse; la restaurazione, per quanto possibile, delle Congregazioni estinte; l'intervento - a norma di *Stat. Gen.*, 13-20 - nella fondazione delle nuove Congregazioni; la custodia dell'Archivio Generale della Confederazione (57, III).
- **Congressus Generalis** (ital.: *Congresso Generale*): è “*l'assemblea di tutte le Congregazioni di San Filippo, da tenersi di regola ogni sei anni. Si svolge a Roma, salvo eventuale designazione di altra sede, in casi particolari, su mandato della Deputazione Permanente*” (*Stat. Gen.*, 38).
- **Deputatio Permanens** (ital.: *Deputazione Permanente*): è “*l'organo permanente della Confederazione che, in luogo e in vece del Congresso Generale, vigila d'ufficio al bene comune ed alla incolumità della stessa*” (*Stat. Gen.*, 47), ed esercita i compiti descritti in *Stat. Gen.*, 51; la quale “*non essendo un vero e proprio organo di governo, bensì una entità morale istituita per esercitare*

funzioni di consiglio e di orientamento, è ovviamente priva di un superiore nel senso stretto del termine, che abbia facoltà di intervenire in nome proprio. I Deputati sono uguali tra loro” (Stat. Gen., 49).

Secretarius Deputationis Permanentis (ital.: *Segretario della Deputazione Permanente*) è il Deputato eletto all’interno della Deputazione per lo svolgimento dei compiti descritti in *Stat. Gen.*, 52.

Vicarius (ital.: *Vicario*) è colui che fa le veci del Segretario in sua assenza (*Stat. Gen.* 50).

- **Postulator Generalis** (ital.: *Postulatore Generale*): è l’ufficiale, eletto dal Congresso Generale, per curare le cause di beatificazione e canonizzazione dei sodales dell’Oratorio (*Stat. Gen.*, 63).
- **Archivista Generalis** (ital.: *Archivista Generale*): è l’ufficiale istituito dal Congresso Generale del 2000, a norma degli *Stat. Gen.*, 64, per svolgere le mansioni che il Congresso stesso ha dato incarico al Procuratore Generale, insieme alla Deputazione Permanente, di delineare: “*l’ufficio dell’Archivista non riguarda tanto la gestione dell’Archivio della Confederazione (Procura Generale e Visita), che è affidato alla cura del Procuratore Generale, quanto l’allestimento di un archivio storico dell’Oratorio, con individuazione degli archivi delle Congregazioni estinte, contatti con quelli delle Congregazioni esistenti e con altri archivi, al fine di costituire uno strumento per gli studiosi che sempre più spesso si rivolgono alla Procura Generale per i loro lavori*”.

Testi costituzionali approvati dalla Sede Apostolica:

- **Constitutiones** (ital.: *Costituzioni*): è il testo costituzionale delle Congregazioni dell’Oratorio, approvato dal Congresso Generale del 1988; approvato dalla Sede Apostolica con Decreto della Con-

gregazione dei Religiosi il 21 novembre 1989. E’ il risultato delle revisioni operate, a partire dal Congresso Generale del 1942, degli “*Instituta Congregationis Oratorii de Urbe*”, approvati da Paolo V con il Breve “*Christifideium quorumlibet*” del 24 febbraio 1612.

- **Statuta Generalia** (ital.: *Statuti Generali*): sono gli Statuti della Confederazione approvati dal Congresso Generale del 1988; approvati dalla Sede Apostolica con Decreto della Congregazione dei Religiosi il 21 novembre 1989. Sono il risultato della revisione degli Statuti Generali approvati dal Congresso Generale del 1942, ratificati *ad experimentum* “ex Audientia SS.mi” il 12 aprile 1943.

Testi ufficiali per i quali non è richiesta l’approvazione della Sede Apostolica:

- **L’Oratorio di San Filippo Neri. Itinerario Spirituale**: “Direttorio spirituale” delle Congregazioni dell’Oratorio approvato dal Congresso Generale del 1994. L’editio typica è in italiano.
 - **Modus procedendi in praeparandis Congregationibus**: testo approvato dalla Deputazione Permanente come “*interpretazione autentica*” degli Statuti Generali, pubblicato dal Procuratore Generale il 15 agosto 1998, ratificato dal Congresso Generale del 2000: norma l’*iter formationis* delle “Comunità” e dei “Progetti di fondazione” in vista dell’erezione canonica in Congregazione dell’Oratorio. L’editio typica è in italiano.
 - **Ratio formationis**: testo sulla formazione dei candidati e la formazione permanente dei sodali approvato dal Congresso Generale 2006. L’editio typica è in italiano, pubblicata in “*Annales Oratorii*”, 8 (2009).
2. **COOPERATIONIS STATUTA ET ORGANA** (ital.: *Statuti e Organi di cooperazione*): organi di cui trattano gli Statuti Generali:

“Le Congregazioni dell’Oratorio possono collaborare tra loro sia nell’ambito geografico di una nazione o di una regione, sia per una finalità apostolica o culturale, sia per carenza di membri” (Stat. Gen., 24). “Le Congregazioni dell’Oratorio possono avere statuti ed organi di cooperazione, ad esempio: riunioni periodiche, Congressi nazionali e regionali, un Segretario o un Procuratore nazionale, una Deputazione, un consiglio” (Stat. Gen., 27).

Foederatio (ital.: Federazione): l’organo di cooperazione “del tutto facoltativo” (Stat. Gen., 28), retto da “norme federali perfettamente coerenti con lo spirito e l’insegnamento di S. Filippo” che “possiede organi federali i quali, però, sono privi di qualsiasi giurisdizione” (Stat. Gen., 29).

- “Segretario”, “Segretario-Coordiatore”, “Presidente” della Federazione sono i termini scelti dai singoli Statuti federali per designare colui che rappresenta la Federazione e funge da coordinatore dei suoi organi.
- Il termine “Procuratore Nazionale” in alcune Federazioni è usato come sinonimo del precedente, intendendo che tale ufficio è esercitato da colui che è stato incaricato di rappresentare la Federazione; in altre Federazioni indica la persona specificamente incaricata di tale ufficio.
- “Consiglieri della Visita”: designa i membri del “Consiglio istituito in una Regione o Federazione” (Stat. Gen. 80) costituito da “due Consiglieri, eletti in assemblea ordinaria o nel Congresso, incaricati di aiutare il Delegato della Sede Apostolica ad esercitare fedelmente il proprio compito nella Visita canonica” (Stat. Gen., 79).

[Dal 1992 si tiene ogni sei anni per libera iniziativa - sia pure accolta con favore dai Congressi Generali del 1988, 1994, 2000 - di una Federazione o di una o più Congregazioni dell’Oratorio l’“Incontro Internazionale Oratoriano – Encuentro Internacional Oratoriano – International Oratorian Meeting”].

3. **ORATORIUM – ORATORIUM SAECULARE** (ital.: Oratorio; Oratorio Secolare; Oratorio laicale): è la “unione fraterna di fedeli i quali, seguendo le orme di San Filippo Neri, si prefiggono ciò che egli insegnò e fece, diventando così «un cuore solo ed un’anima sola» (Atti, 4,32; Canone 578)” (Const., 2). Tiene “il primo posto tra le attività apostoliche della Congregazione”; “la sua erezione è contenuta nella stessa fondazione della Congregazione a cui addirittura ha dato origine” (Const., 118).

4. **CONGREGATIO ORATORII** (ital.: Congregazione dell’Oratorio): “Società Clericale di Diritto Pontificio (can. 589), di Chierici e Laici i quali, conformemente alle Costituzioni, fanno vita di comunità senza voti, con il solo vincolo della mutua carità. E’ Società di vita apostolica (can. 731 § 1), persona giuridica (cann. 114; 741 § 1) e casa sui iuris, giurisdizionalmente indipendente” (Const., 15). I suoi membri (sodales), “ivi compresi i Laici, come pure i Tirocinanti ossia Novizi, fruiscono, a norma del Diritto, dei privilegi dei Chierici, nonché di quelli dei Religiosi, sempre che detti privilegi a loro si addicano (Canon 4; 76, §2; 78, §I; 83, §I, §2)” (Const., 22).

Solo le Congregazioni canonicamente erette dalla Sede Apostolica possono legittimamente usare del nome di “Congregazione dell’Oratorio” (cfr. Stat. Gen.,19).

[Per le “*praeparandae Congregationes*” (Comunità in formazione) è obbligo usare una denominazione, concordata con il Procuratore Generale, che esprima nelle diverse lingue la natura dell’istituzione ed eviti confusioni indebite con le Congregazioni già erette (cfr.

Modus procedendi in praeparandis Congregationibus, cap. II, 4, 6).

Sono dette *Comunità in formazione* quelle che hanno ricevuto il riconoscimento, *in scriptis* dato, dell'Ordinario del luogo e della Procura Generale per condurre un'esperienza di vita oratoriana al fine di prepararsi a chiedere alla Sede Apostolica l'erezione canonica in Congregazione dell'Oratorio a norma degli *Stat. Gen.* (13-20) e del *Modus procedendi in praeparandis Congregationibus*. Prima di questa fase, la comunità è designata come *Progetto di fondazione*].

“**Collegialis**” è detta la Congregazione se “*ha almeno tre sodali con diritto di voto nella Congregazione Generale*”. Se “*per difetto di collegialità o per altra causa, valutata dal Delegato della Sede Apostolica udito il suo consiglio*” non ha la capacità di reggersi, la Congregazione non può avvalersi del diritto derivante dall'essere “*domus sui iuris*”. (*Const.* 16)

- **Congregatio Generalis** (ital.: *Congregazione Generale*): è “*l'assemblea di tutti i membri con almeno tre anni di anzianità. Nella stessa, i membri con tre anni di anzianità hanno voto consultivo, mentre il voto deliberativo spetta esclusivamente a quelli con anzianità di sei anni compiuti. Il Preposito convoca periodicamente la Congregazione Generale per esaminare assieme ai confratelli l'andamento della Congregazione, almeno per quanto riguarda i punti più salienti, e per disporre, di concerto con i medesimi, gli interventi richiesti dalla comunità (Canone 127)*” (*Const.*, 26).
- **Congregatio Deputata** (ital.: *Congregazione dei Deputati*): è “*l'assemblea dei Deputati, congiuntamente al Preposito. Il Preposito convocherà periodicamente la Congregazione Deputata, senza il consenso od il parere della quale, a norma del diritto universale e particolare, non dovrà fare nulla di quanto riguarda il governo di tutta la Congregazione e l'elezione o rimozione degli Officiali (Canone 627, §I, §2; Costituzioni n. 34)*” (*Const.*, 30).

- **Praepositus** (ital.: *Preposito*): è il Superiore di una Congregazione dell'Oratorio, il quale è “*Superiore Maggiore*” della sua Casa ed è sempre Rettore della chiesa della Congregazione, anche nel caso in cui essa fosse parrocchiale (*Const.*, 21). “*Il vertice dell'autorità nel governo dell'intera Congregazione e per quanto riguarda tutte le attività da svolgere, è rappresentato dalla persona del Preposito. A lui solo compete, infatti, convocare all'occorrenza la Congregazione Generale e proporre l'ordine del giorno; curare il compimento delle iniziative debitamente stabilite; esigere altresì dai singoli membri cui sia stata assegnata, in qualsiasi modo o luogo, una qualche funzione od incombenza, ogni ragguaglio sui passi compiuti o da compiere, e vigilare affinché tutto venga debitamente eseguito*” (*Const.*, 34).
- **Vicarius** (ital.: *Vicario*): è il Deputato eletto dalla Congregazione Generale (*Const.*, 51), a sostituire il Preposito e ad agire in sua vece “*se, per una ragione qualsiasi, il Preposito è assente. In assenza del Preposito e del Vicario, il governo sarà analogamente assunto dal Sacerdote che è fra i Deputati il più anziano per ammissione nella Congregazione. I loro poteri sono identici a quelli del Preposito; essi debbono, nondimeno, limitarsi agli interventi necessari e non procrastinabili (Can. 131, §2)*” (*Const.*, 39).
- **Deputati** (ital.: *Deputati*): sono gli eletti (*Const.*, 48-49-50) dalla Congregazione Generale a costituire la “*Congregazione Deputata*”.
- **Officiales** (ital.: *Officiali*): coloro che ricoprono cariche interne della Congregazione (*Const.*, 31).
- **Tirones seu Novitii** (ital.: *Tirocinanti* o *Novizi*): coloro che, dopo un periodo trascorso in Congregazione in qualità di “*Ospiti*” (*Const.*, 60), sono ammessi dalla Congregazione Generale alla “*Prima Probazione o Noviziato*” (*Const.*, 61), la quale, “*per essere*

valida deve abbracciare un periodo di 12 mesi” (Const., 66). Terminata con esito favorevole la “Prima Probazione”, sono ammessi dalla Congregazione Generale alla “Seconda Probazione” che consta di un biennio (Const., 67).

- **Admissio** (ital.: *ammisione*): l’atto con cui la Congregazione Generale ammette alla “Prima Probazione” chi ha dato buona prova nel periodo di ospitalità (Const., 61).
- **Aggregatio** (ital.: *aggregazione*): l’atto con cui la Congregazione Generale “*alla scadenza dei triennio, se i Novizi avranno superato con lodevole esito l’esperimento della vita di comunità e manifestato il proposito di rimanervi per sempre (cf. n. 10)*” ammette in Congregazione un nuovo sodale. (Const., 68).
- **Antiquitas** (ital.: *antichità*): il tempo di permanenza in Congregazione, calcolato a partire dalla ammissione.
- **Triennalis** (ital.: *triennale*): il sodale nei tre anni successivi alla sua aggregazione in cui ha diritto di voce consultiva, e di voce passiva a tutti gli uffici, eccetto quello di Preposito e di Deputato (Const., 71).
- **Sexennalis** (ital.: *sessennale*): il sodale che, al termine del periodo di voce consultiva, è ammesso dalla Congregazione Generale alla voce deliberativa (Const., 72).
- **Statuta Particularia** (ital.: *Statuti Particolari*): il testo richiesto dalle Costituzioni per ogni Congregazione dell’Oratorio: “*La Congregazione deve avere i propri Statuti Particolari, non incompatibili con le Costituzioni, nei quali siano chiaramente riportate le decisioni della Comunità ed opportunamente illustrate le consuetudini della vita familiare. Tali Statuti debbono essere riveduti e*

aggiornati dalla Congregazione Generale, secondo le esigenze dei tempi (Canon 33, § 1; 587, §4)” (Const., 20).

5. **Titoli d’onore** (secondo la prassi vigente nella Procura Generale):

- “*Reverendissimus*” (ital.: *Reverendissimo*) spetta al Delegato della Sede Apostolica in virtù dell’alta Rappresentanza che egli esercita; al Procuratore Generale in qualità di Rappresentante dell’intera Confederazione.
- “*Admodum Reverendus*” (ital.: *Molto Reverendo*) spetta ai Prepositi delle Congregazioni in quanto “Superiori Maggiori” di una “Domus sui iuris”.
- “*Reverendus* (ital.: *Reverendo*)” spetta ai Sacerdoti ed ai Diaconi oratoriani.

Edoardo Aldo Cerrato, C. O.
Procuratore Generale

(pubblicato in “Annales Oratorii” 2004; rivisto nel 2009)